

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette» (1067), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 5 e <i>passim</i>
BEORCHIA (DC)	11
BONAZZI (PCI)	9
FIOCCHI (PLI)	11
GIURA LONGO (PCI)	3, 6, 7 e <i>passim</i>
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze	8, 9, 10 e <i>passim</i>
ORCIARI (PSI)	11
PINTUS (Sin. Ind.)	4
PISTOLESE (MSI-DN)	5
TAMBRONI ARMAROLI (DC), relatore alla Commissione	1, 7, 8 e <i>passim</i>
VITALE (PCI)	10, 11

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette» (1067) approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Tambroni Armaroli di riferire sul disegno di legge.

TAMBRONI ARMAROLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, torna per l'ennesima volta al nostro esame il problema delle esattorie. Desidero ricordare il via preliminare

che in occasione dell'esame del testo sottoposti in precedenza approvammo una regolamentazione che, se si escludono taluni aspetti, trovò il consenso di quasi tutte le parti politiche. In quella sede l'elemento dirimente rispetto ad una certa logica fu l'intervento della regione siciliana, che aveva costituito un ente apposito per la gestione delle esattorie, ente che doveva avere personalità pubblica. Purtroppo il testo licenziato dal Senato non è stato approvato alla Camera e quell'elemento, che da noi fu ravvisato come non utile alla gestione delle esattorie, è stato reintrodotta dalla Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento. Conseguentemente il disegno di legge originariamente presentato dal Governo e approvato dal Senato è stato ritirato e al suo posto è stato presentato l'attuale provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, che oggi è al nostro esame.

Il nuovo testo non si differenzia molto da quello da noi già approvato per quanto riguarda la normativa in generale.

Per quanto concerne il problema delle esattorie vacanti, va aggiunto che naturalmente nel frattempo altre esattorie si sono rese vacanti entro il 20 novembre 1984 e per molte di esse non si è potuto provvedere all'assegnazione d'ufficio, per cui tale esattorie sono conferite alla Società esattorie vacanti che deve assorbire questi servizi.

Analizzando più nei dettagli il nuovo testo si può osservare che esso prevede la proroga delle gestioni esattoriali fino al 31 dicembre 1985, con la garanzia della data del 30 settembre 1983 - come data di riferimento - ai fini della determinazione del costo del personale effettivamente in servizio. Inoltre il disegno di legge eleva da 50 a 250 milioni il *plafond* - previsto nel secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 15 maggio 1963 - dovuto al personale che, munito di autorizzazione, può essere incaricato delle funzioni proprie del collettore.

Altra disposizione contenuta nel testo è quella che mantiene la riserva della legge antimafia per cui i prefetti debbono segnalare al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre di quest'anno se a carico degli esattori,

ricevitori provinciali o amministratori delle società che gestiscono esattorie alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416 *bis* del codice penale. Rispetto al testo originario del Governo la Camera ha introdotto una modifica, accogliendo il suggerimento della Commissione giustizia, per precarie che gli eventuali reati debbono essere contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura.

Altro elemento da sottolineare è che nel complesso è stata reintrodotta la potestà della regione siciliana, sia pure limitatamente all'anno 1985, per cui ci troviamo nuovamente di fronte una disposizione che avevamo eliminato dal precedente provvedimento. Naturalmente le nostre preoccupazioni non erano fondate sul nulla e riguardavano soprattutto i tempi nei quali la regione siciliana avrebbe dovuto costituire la società, ottenerne dagli organi competenti l'omologazione e le autorizzazioni. A tale proposito basti ricordare l'autorizzazione che doveva giungere dalla Banca d'Italia. Le nostre preoccupazioni che non sarebbe arrivata in tempo erano fondate e lo sono tuttora, credo, se è vero come è vero che per favorire la costituzione delle società di gestione si propone la deroga dell'ultimo comma, lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954, che riguarda l'integrazione d'aggio.

In qualità di relatore sul disegno di legge non posso che esprimere un parere favorevole alla sua approvazione, però, se mi è consentita una valutazione personale, desidero manifestare la mia riserva sulla deroga contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo al nostro esame. La mia riserva non è dettata da motivi viscerali o da altro, ma deriva dalla considerazione di tutte le battaglie che sono state condotte in Commissione e in Assemblea, sia alla Camera che al Senato - e io le ho fatte anche quando ero Sottosegretario - sul tema della gestione delle esattorie e soprattutto su quello della integrazione d'aggio, in modo particolare per quanto concerne la regione siciliana. Allora eravamo spesso legati - diciamo pure - dalla presenza delle piccole esattorie, ma la lettera c) del già citato decreto escludeva quello che, gestite da un unico

esattore, raggiungevano il miliardo nell'anno precedente. Con l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo al nostro esame si fa deroga a questa lettera c), creando, a mio avviso, una posizione forse non incostituzionale, ma certamente che lascia qualche perplessità sia quando l'esattore è pubblico che quando è privato. Innanzitutto mi lascia una perplessità sul trattamento, e in secondo luogo, se si vuol dire che se l'esattore è pubblico abbiamo garanzie e non ci può essere speculazione (perchè l'unica giustificazione dovrebbe essere questa), potrei anche dire che gli enti che vengono chiamati a costituire queste società non versano in gravi condizioni economiche di bilancio per cui potrebbero fare a meno anche di queste integrazioni di aggio. Questo aspetto, mi sia consentito dirlo più a titolo personale che come relatore, dovevo esporlo per un dovere di coscienza, su un tema che abbiamo dibattuto più volte nel nostro Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GIURA LONGO. Vorrei collegarmi senz'altro alle questioni che ha sollevato il relatore e che mi sembrano di grande rilievo, anche se siamo costretti a discutere questo disegno di legge addirittura in sede deliberante qui in Commissione mentre in Aula sta andando avanti il dibattito generale sulla legge finanziaria e sul bilancio per il 1985. Questo denota certamente una situazione di emergenza ma anche, se mi è consentito, una certa forzatura dei nostri lavori, in modo particolare per quel che riguarda questo accavallarsi degli impegni, visto che ciascuno di noi è interessato a quel che accade in Aula non meno che a quello che stiamo discutendo oggi in Commissione.

Ci rendiamo conto tuttavia che le note vicende cui si riferisce anche il relatore, che hanno visto i provvedimenti di proroga per un altro anno per la gestione esattoriale al centro di aspri contrasti (l'ultimo provvedimento è stato bocciato alla Camera con il concorso attivo di esponenti della maggioranza), hanno certamente il significato di un esecutivo che cerca in ogni modo di tamponare una situazione che diventa sempre più grave e pericolosa.

In riferimento con quanto abbiamo sostenuto in occasione della discussione di altri precedenti documenti sulla proroga del sistema esattoriale, dobbiamo intanto ritenere che, anche per quello che abbiamo detto, come ricordava il relatore si è probabilmente andati a stringere i tempi per la costituzione della società in Sicilia ottemperando all'obbligo della legge regionale dell'agosto scorso.

Riteniamo che siano giustificate le perplessità che il relatore ha qui esposto circa i tempi, che ancora non sono brevi, per l'assegnazione nei fatti di questo servizio alla società siciliana; quindi non tutte le questioni che avevamo sollevato sono state definitivamente chiarite.

D'altra parte esiste ancora una nostra interrogazione al riguardo: invitiamo il Governo a rispondere al più presto e, in mancanza di una risposta, sarà nostra cura chiedere al Governo, alla ripresa dei lavori dopo le vacanze di fine d'anno, di venire a discutere questa interrogazione.

Ci pare che tutti i problemi che avevamo sollevato allora restino in piedi anche se dobbiamo registrare questo fatto nuovo, che costituisce anche il frutto della nostra azione, secondo cui (stando alle notizie diffuse) pare che la società pubblica di riscossione sia stata finalmente costituita in Sicilia o comunque si siano avviati gli atti preliminari per la costituzione di questa società.

È altresì importante che nell'altro ramo del Parlamento, per nostra iniziativa, sono state evitate alcune evidenti storture del provvedimento, in modo particolare per quel che riguarda i termini di questa proroga. Il testo trasmesso dal Governo al Parlamento non indicava un termine alla proroga e questo poteva creare in qualche modo incertezze e allarme soprattutto per il destino della riforma generale del servizio di riscossione.

Ci auguriamo che questa riforma possa avere tempi brevissimi e ci auguriamo quindi che anche la proroga di un anno della gestione esattoriale possa essere ampiamente sufficiente a fare approvare la riforma generale del servizio di riscossione e a preparare poi gli atti necessari perchè non ci sia ancora una ulteriore proroga del regime attuale.

Vorrei esprimere il giudizio fortemente critico del nostro Gruppo su questo provvedi-

mento per quel che riguarda l'aggravio dei costi per lo Stato che questa proroga comporta. Riteniamo che il Governo debba, dinanzi al Parlamento, indicare a quanto ammonta l'ulteriore spesa dello Stato per tenere in piedi questo sistema ormai inefficiente e superato. Affermo questo perchè non è stata presa in considerazione la proposta che più volte abbiamo avanzato in sede parlamentare di un'ulteriore riduzione degli utili eccessivi che gli esattori lucrano per gli aggi sui versamenti diretti.

Ci troviamo ad un punto del dibattito su questo argomento che è ormai acquisito da parte di tutte le forze politiche e anche da parte degli operatori; si riconosce cioè la stortura e l'anomalia di questi aggi sui versamenti diretti. Ciò nonostante il Governo perde tutte le occasioni che ha per limitare in qualche modo il danno che deriva all'erario dalla permanenza degli aggi sui versamenti diretti. Questo avviene nonostante il fatto che abbiamo sempre presentato proposte diverse, che potevano tutte ugualmente raggiungere l'obiettivo di contenere questa spesa, che è una vera e propria rendita parassitaria degli esattori. Riteniamo che in questo momento particolare, in cui si discute del bilancio dello Stato e si affronta la questione dell'equità fiscale per altre categorie di contribuenti, sia grave il fatto che il Governo voglia tenere sotto l'ombrello del privilegio proprio questa categoria che certamente non è tra le benemerite del Paese. Penso che la maggioranza debba quindi essere invitata a riflettere su questo problema.

Arriviamo addirittura all'assurdo che, invece di ridurre le spese per gli spazi sui versamenti diretti, attraverso una disposizione che anche il relatore, sia pure a titolo personale, ha criticato, vengono aperti altri varchi alla possibilità per gli esattori di ottenere ulteriori vantaggi a danno dell'erario, a danno quindi della collettività e del bilancio dello Stato; in questo momento ci pare che sia realmente contraddittorio, scandaloso e inammissibile. Con l'ultimo comma dell'articolo 1, infatti, si autorizzano le grosse esattorie, quelle che insieme abbiamo più volte criticato e che continuiamo a criticare, che hanno già utili per versamenti diretti, che insieme abbiamo

considerato a regime parassitario, ad accedere all'integrazione d'aggio. Questo non lo possiamo consentire nella maniera più assoluta, nel momento in cui il movimento sindacale, il Paese, richiede misure di equità per quel che riguarda la questione fiscale, i sacrifici che tutti i lavoratori sono chiamati a compiere. A favore di questi gruppi già ampiamente privilegiati il Governo ha preparato invece questa beffa.

Presento, quindi, un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1. Prendiamo atto con piacere che il relatore, sia pure a titolo personale, ha mostrato uguali perplessità, e vorremmo anche sentire il parere del Presidente della Commissione. Noi con questo emendamento chiediamo che venga cancellata questa ulteriore grave vergogna per avere un minimo di giustizia sociale in questo momento.

PINTUS. La valutazione negativa sull'intero provvedimento, che viene data dal gruppo della Sinistra indipendente, trova fondamento nella protesta che si continua a ripetere in questa sede per i rinvii nella soluzione dell'annoso problema del sistema esattoriale, sistema che continua a rimanere nonostante sia passato un decennio dal momento in cui se ne sancì con la riforma tributaria la definitiva scomparsa.

Vi è però un'altra ragione per la quale la valutazione che si formula è sostanzialmente negativa: sono i motivi indicati dal senatore Giura Longo. Potrei riferirmi a quanto il collega Giura Longo ha affermato; se non lo faccio è perchè devo dare riferimenti più precisi. Le somme pagate dallo Stato agli esattori sul capitolo per minori aggi percepiti sono passate dai 10 miliardi del 1980 ai 15 miliardi del 1981, a 23 miliardi e 171 milioni nel 1982, a 25 miliardi nel 1983, e le previsioni per il 1985 sono di 50 miliardi. Sul capitolo 4.677, che prevede i costi della gestione esattoriale, si è passati da 1.210 miliardi nel 1982 a 1.313 miliardi nel 1983; le previsioni dell'anno prossimo sono di 1.988 miliardi. Quindi, esistono costi crescenti di integrazione d'aggio.

Vi è però un elemento ulteriore che determina la valutazione negativa del gruppo della

Sinistra indipendente: il Governo, in occasione della conversione in legge del decreto dell'anno scorso, si era opposto all'attenuazione di quella logica infernale innescata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, di un meccanismo che comporta maggiorazioni percentuali sulle differenze tra l'aggio percepito e la media annuale calcolata sul triennio 1974-1976, aumentata in forza di decreti ministeriali. Oggi viene addirittura formulata la proposta di estensione dei benefici alle grosse esattorie.

Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento presentato dai senatori comunisti perchè è veramente sconcertante che, nel momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, si creino voragini di questo tipo nella spesa pubblica.

Vi è un ultimo elemento su cui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Sono i rilievi contenuti nella relazione sull'attività svolta dal 1983 dal Servizio centrale degli ispettori tributari. Le esattorie siciliane, a differenza delle altre, godono in forza di una legge regionale del 1950 delle possibilità di uno sgravio provvisorio per le somme non riscosse pari al 97 per cento, mentre le altre esattorie la percentuale è del 70 per cento. La conseguenza è che gli esattori, una volta che abbiano ottenuto il rimborso provvisorio del 97 per cento, non hanno più interesse a proseguire l'indagine per recuperare il credito dello Stato. E il risultato è - secondo quanto riferisce il servizio degli ispettori tributari - che nella regione Sicilia dal 1947 non si è mai chiusa alcuna pratica relativa a recupero di somme portate da titoli esecutivi. E questo mi pare di una gravità sconcertante, ed è una ragione in più per esprimere una valutazione drasticamente negativa e contraria a questo provvedimento.

PISTOLESE. Devo confermare, a nome del mio Gruppo, le preoccupazioni e le perplessità che furono già illustrate in precedenza.

Noi vediamo che di anno in anno vengono concesse queste proroghe, quindi il Governo è responsabile per non aver accelerato la definizione della legge organica che dovrebbe sistemare la materia, e per questo motivo procediamo ancora oggi con delle proroghe.

Così, in Italia, tutto quello che è provvisorio diventa definitivo, perchè si proroga di anno in anno, mantenendo in vita delle gestioni che avrebbero dovuto cessare l'attività già da molto tempo.

Alle considerazioni che hanno svolto con molta chiarezza i colleghi che mi hanno preceduto vorrei aggiungere un punto decisivo, cioè la incostituzionalità di un comma di questo provvedimento inerente alla Regione siciliana.

L'altra volta, quando abbiamo discusso di questo provvedimento, noi abbiamo avuto il parere negativo della Commissione affari costituzionali, la quale fissava in maniera molto precisa l'incostituzionalità dell'esclusione della Sicilia dalla proroga generale che veniva concessa.

Ora a me sembra che, quando si è in sede deliberante, il parere della 1^a Commissione sia vincolante e non può essere modificato, a mio giudizio, dalla Commissione; soltanto l'Aula, infatti, ha il potere di superare una condizione posta dalla 1^a Commissione.

Non so se su questo provvedimento è stato richiesto nuovamente il parere della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. Sì, è stato richiesto e l'abbiamo anche avuto.

PISTOLESE. Ora che lo leggo, però, vedo che richiama il rilievo già espresso nel parere emesso precedentemente. Non è vincolante, il parere, in questo caso? Infatti il nuovo parere è condizionato perchè si richiama (come già fatto in precedenza) alla diversità di trattamento che verrebbe a verificarsi tra la Sicilia e il resto dell'Italia, con evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Questo, dunque, non sta a significare che il provvedimento possa passare, che non c'è alcuna opposizione da parte della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. È un po' difficile sciogliere questo nodo.

PISTOLESE. Ritengo che la Commissione non abbia il potere di non attenersi ad un riconoscimento di incostituzionalità. D'altra parte anche l'ultimo comma che è stato

inserito mi sembra che sia di una particolare delicatezza per gli oneri che vanno a carico del bilancio dello Stato.

Per queste ragioni, oltre che per quelle che accennavo all'inizio del mio intervento, e cioè la responsabilità del Governo di non aver portato innanzi la riforma organica, di continuare con delle proroghe a carattere provvisorio di anno in anno, con un aggravio continuo per i contribuenti, siamo contrari ed esprimiamo giudizio negativo continuando a dire che esiste una incostituzionalità denunciata dalla Commissione affari costituzionali; tale incostituzionalità, a mio parere, non può essere superata dalla nostra Commissione, che ritengo non abbia il potere o la capacità di modificare una parere che è vincolante, in quanto si tratta di una decisione da prendere in sede deliberante da parte della Commissione.

Anche questo nodo - a mio giudizio non superabile - dovrà essere sciolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei fare due osservazioni. La prima, come Presidente di una Commissione, al senatore Pistolese: la sua pregiudiziale non può essere posta. Infatti, in sede deliberante non possiamo procedere se non attenendoci a quanto impone la 1^a Commissione. Ora, il parere della 1^a Commissione richiama il parere precedentemente espresso senza peraltro opporsi: «all'ulteriore corso del provvedimento attesa la necessità improcrastinabile di assicurare all'Amministrazione dello Stato strumenti indispensabili per l'esazione delle imposte».

La nostra Commissione si trova, quindi, di fronte ad un problema: il contrasto tra i due rami del Parlamento. Infatti il disegno di legge originario del Governo non conteneva quella norma che si riferisce alla Regione siciliana perchè è stata introdotta, successivamente, dalla Camera dei deputati.

Tale norma, poi, era stata soppressa dal Senato, in sede di Commissione di merito, ma con parere diverso anche degli stessi Gruppi in sede di Commissione affari costituzionali e di Commissione di merito, infatti le posizioni non coincidevano (e mi riferisco soprattutto al Gruppo comunista).

Tolta dal Senato, dunque, la norma viene inserita nuovamente nel testo del disegno di legge dalla Commissione di merito della Camera dei deputati. Togliendola di nuovo noi, in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato, verrebbe a crearsi un *impasse* veramente insuperabile.

Questo era quanto dovevo, come Presidente di Commissione, al senatore Pistolese, pertanto la sua obiezione non può essere accolta essendo il parere della 1^a Commissione molto chiaro.

Volendo poi accontentare il senatore Giura Longo, per dovere di cortesia (voleva conoscere il mio parere), dirò che questo problema indubbiamente può creare qualche perplessità, ma a mio giudizio è nettamente conseguente alla scelta d'aver mantenuto le competenze relative alla Regione siciliana.

Quindi si può anche dissentire ed essere perplessi, senatore Giura Longo, ma non si tratta di una vergogna, perchè se lei legge negli atti della Camera dei deputati l'emendamento dell'onorevole Bellocchio...

GIURA LONGO. Si riferisce solo alla data.

PRESIDENTE. Ci possono essere opinioni diverse tra i due rami del Parlamento e tra i colleghi dello stesso Gruppo, ma non direi vergogna, perchè questo lo direbbe anche nei confronti dei suoi colleghi; infatti, come ha visto, alla Camera dei deputati il Gruppo comunista ha voluto questa norma. L'emendamento proposto dal Gruppo comunista alla Commissione di merito della Camera si riferiva solo alla data e non proponeva l'abrogazione altrimenti l'emendamento presentato, cioè quello inerente alla data, non sarebbe stato presentato. Questo, ripeto, non vincola il Senato, nè i Gruppi.

GIURA LONGO. Non viene scagionato il Governo,à però, che ha presentato questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha voluto conoscere il mio parere e glielo ho fatto sapere. La premessa da me fatta era per dire che si possono avere delle perplessità, ma che non è una cosa così scandalosa, dal momento, ripeto, che tutti i

Gruppi, nell'altro ramo del Parlamento, hanno approvato questo emendamento.

GIURA LONGO. Noi alla Camera abbiamo votato contro questo provvedimento, non può non tenerne conto.

PRESIDENTE. Il voto contrario del Gruppo comunista ad un provvedimento che ha natura tecnica ha valenza esclusivamente politica, intesa a sottolineare l'urgenza della riforma, ma sull'emendamento in questione il Gruppo comunista ha votato a favore.

GIURA LONGO. Signor Presidente, l'emendamento votato era relativo soltanto alla data.

PRESIDENTE. Ma non si trattava di un emendamento soppressivo, bensì soltanto di un emendamento alla data, la qual cosa, chiaramente, sottintende l'approvazione della parte sostanziale.

GIURA LONGO. Tutto questo per un miglioramento parziale.

PRESIDENTE. La dialettica, adesso, non può cambiare le cose. Ma, ripeto, non ne faccio un problema. Effettivamente tutto questo si ricollega al discorso inerente alla Regione siciliana. Anche io ho cercato di capire le motivazioni: coloro che dovrebbero costituire questa società non lo farebbero in mancanza di questa norma, perchè ritengono che avrebbero una perdita di oltre 20 miliardi. Allora, se la Camera dei deputati ritiene che tale norma debba essere inclusa, e se noi continuiamo ad escluderla, ritengo che non si possa continuare in questo scontro con l'altro ramo del Parlamento. La conseguenza è che la norma relativa alla regione Sicilia va mantenuta.

Ripeto, ci sono delle perplessità, ma questa norma deriva dalla norma di carattere generale che riguarda le attribuzioni legislative della Regione siciliana, ecco perchè io mi sento di approvarla.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, non presenterò formalmente una pregiudiziale di costituzionalità

in quanto l'avrei dovuta presentare in forma diverse all'inizio della discussione.

Intendo comunque sottolineare la situazione, come d'altra parte ha fatto poco fa anche l'onorevole Presidente, e l'imbarazzo nel quale viene a trovarsi la nostra Commissione di fronte al parere espresso dalla 1^a Commissione affari costituzionali sul precedente disegno di legge n. 1008 nel quale si poneva come condizione vincolante la soppressione del terzo comma dell'articolo 1 di tale disegno di legge. Appare quindi chiara la probabile incostituzionalità del comma in questione, anche se nel nuovo parere espresso la 1^a Commissione ha leggermente attenuato il suo precedente parere.

A mio avviso non vi è dubbio, onorevole Presidente, che se mi trovassi al posto di un esattore siciliano ricorrerei immediatamente alle autorità giudiziarie per far rimettere la questione alla Corte costituzionale, apparendo palese la violazione dei miei diritti. Desidero sottolineare tale punto anche perchè il dibattito che qui ora si sta svolgendo possa essere di suddio a quanti esigeranno di far valere il loro indiscutibile diritto. Risulterà poi dagli atti che la Commissione, pur prendendo atto dall'esistenza di tale irregolarità, che non viene sottovalutata, ha dovuto procedere all'approvazione del provvedimento per ragioni di interesse superiore e cioè per consentire allo Stato di esigere i tributi che gli sono dovuti.

Ribadisco comunque, e concludo, le ragioni della mia perplessità e della mia preoccupazione in merito alla violazione costituzionale contenuta nel presente provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere molto alle osservazioni avanzate un po' da tutte le parti politiche e da lei nel suo intervento.

Nonostante le perplessità che già ho evidenziato ci troviamo in una situazione di necessità che non ci consente di mantenere fede a certi principi nei quali avevamo creduto e che avevamo salvaguardato in occasione del voto

espresso sul precedente disegno di legge in materia. Le conseguenze di un rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con il pericolo che in quella sede si possano introdurre nuove e differenti modifiche, sono chiare a tutti e consistono non tanto nella difficoltà in cui verrebbe a trovarsi il Governo, ma negli inconvenienti per lo Stato italiano in quanto tale. In considerazione di tale situazione, pur condividendo le riserve espresse un po' da tutte le parti politiche, esprimo parere favorevole al provvedimento e negativo sull'emendamento presentato dal senatore Giura Longo, anche se a titolo personale posso dire di condividere l'ispirazione.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero innanzitutto fare presente che il provvedimento al nostro esame si qualifica senz'altro come l'ultimo provvedimento di proroga, in quanto il disegno di legge di riforma organica del sistema esattoriale dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea della Camera entro il prossimo mese di gennaio, per essere quindi trasmesso a questo ramo del Parlamento. Si tratta, come è noto, di una legge di delega, che prevede, quindi, un termine di sei mesi per l'esercizio della medesima, ma tutto lascia pensare che se il Parlamento riuscirà a dare ai propri lavori un ritmo corrispondente alla volontà politica che da tutti viene espressa, la riforma potrà essere attuata nei tempi previsti. Proprio in relazione al fattore tempo vorrei ricordare come in passato non la responsabilità dei governi - ben due volte sono state presentate proposte di riforma - ma i tempi parlamentari e gli anticipati scioglimenti delle Camere hanno impedito che la riforma del sistema esattoriale arrivasse in porto.

Tengo a sottolineare la necessità della proroga richiesta; infatti - le vicende sono note - se non venisse accordata, a partire dal 1° gennaio ci si troverebbe nella condizione di non poter esigere i tributi attraverso le esattorie.

Per quanto concerne il richiamo alla legge regionale siciliana desidero ricordare la posizione assunta dal Governo, posizione che sembrava giusta anche dal punto di vista dell'opportunità, in quanto va considerato che

tale richiamo costituisce un problema per la stessa regione siciliana. Infatti, se non si fosse avviata la società o comunque non si fosse avviato tempestivamente il sistema regionale, l'esistenza di questa disposizione di rinvio alla legge regionale avrebbe impedito, come impedisce, allo Stato di dare una interpretazione alla legge di proroga delle gestioni di estensione anche al territorio siciliano. Ma la volontà delle parti politiche si è espressa in senso inverso e la disposizione respinta dal Senato è stata reintrodotta alla Camera. Si è quindi venuta a creare una situazione parlamentare rispetto alla quale il Governo non doveva fare altro che ripresentare il testo attuale.

Per quanto concerne l'emendamento del Gruppo comunista soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, desidero chiarire che il mantenimento della integrazione d'aggio non è previsto soltanto a favore delle grandi esattorie, ma a favore di tutte quelle che già ne godevano e che vengono conferite nella Società a capitale pubblico prevista dalla legge regionale siciliana. Come ha ricordato il presidente Venanzetti tale società non poteva costituirsi in quanto i soggetti che avrebbero dovuto partecipare alla sua costituzione avevano richiesto misure finanziarie di maggiore garanzia, identificate appunto nella disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1. Il Governo si è trovato nella necessità di inserire nel testo la disposizione già citata in quanto ha dovuto prendere atto che la volontà della maggior parte dei Gruppi parlamentari era per il mantenimento della particolare normativa per la Regione siciliana.

Concludendo desidero precisare che non sono previsti aggravii maggiori in quanto l'integrazione d'aggio che era prevista per le esattorie viene mantenuta.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che un aggravio ci deve essere per forza, altrimenti che significato ha la deroga contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1? Significa che nel momento in cui il servizio è assunto dalla società pubblica il diritto all'integrazione passa dalle esattorie che prima ne avevano diritto alla società suddetta? Ma l'ente pubblico in base alla deroga dell'ultimo comma, lettera c) dell'arti-

6^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1984)

colo 3 del decreto n. 954 si trova a percepire l'integrazione d'aggio anche per quelle esattorie che ne avrebbero avuto diritto se non ci fosse stata la lettera c), cioè la storia del miliardo...

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una rimozione di limite giuridico, non di un maggiore aggravio in quanto l'integrazione d'aggio sarebbe comunque stata percepita. D'altra parte questa è la condizione necessaria per una società voluta da tutte le forze politiche. Non si può affermare una cosa e contemporaneamente il suo contrario. Si dice di volere il sistema pubblico in Sicilia, si chiede la costituzione della società e si vuole che questa funzioni e dopo di ciò non si accettano le condizioni necessarie che sono richieste da tutte le parti politiche perchè questa società divenga operativa.

GIURA LONGO. Deve spiegarci perchè nell'altro testo non c'era questa norma.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È stata chiesta successivamente dalla Regione siciliana.

GIURA LONGO. Si subisce il ricatto.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Un ricatto sostenuto dalle parti politiche, quindi non un ricatto. La costituzione di questa Società è stata richiesta da tutte le parti politiche che qui dicono di opporsi.

BONAZZI. Speriamo che ci ascoltiate anche per altri argomenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette:

a) le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare ha notificato atto di rinuncia entro il 20 novembre 1984 ai sensi del decreto-legge

15 novembre 1984, n. 771, e che non sono conferite d'ufficio, sono conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524. Alla stessa Società sono conferite le esattorie comunque vacanti alla predetta data o che si rendono vacanti fino al 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 583;

b) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non hanno notificato atto di rinuncia alla gestione, continuano ad effettuare il servizio della riscossione, alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31 dicembre 1985. Fino alla stessa data continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano le disposizioni del predetto decreto-legge n. 586, ivi comprese quelle relative alla convenzione richiamata dall'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato annualmente il riferimento agli anni 1983 e 1984; tuttavia ai fini del calcolo della indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è elevato a lire duecentocinquanta milioni.

Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: «Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia».

Le disposizioni del primo comma, lettera b), non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestisco-

no esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 461 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite in società a capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, soppressivo dell'ultimo comma, dai senatori Giura Longo ed altri.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 2.

Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VITALE. Le ragioni della nostra opposizione sono state chiaramente esposte dal senatore Giura Longo, quindi non avrei alcuna necessità di intervenire per dichiarazione di voto; la nostra posizione credo sia stata capita in maniera molto chiara e netta.

Intervengo sia perchè sono stato chiamato in causa sia perchè il Governo, nella persona del Sottosegretario Lombardi, ha tentato di accreditare una ipotesi secondo la quale si sta arrivando a questo tipo di soluzione anche perchè da parte nostra c'è stata una pressione in questo senso in Sicilia. Non starò qui a chiedere la documentazione di questa affermazione nè voglio negarla nel senso che non mi risulta e quindi non la voglio neanche mettere in discussione. Voglio sollevare un'altra questione perchè rimanga agli atti e la chiarezza prevalga sempre in qualsiasi tipo di discussione, sia in Commissione che in altre sedi.

I ritardi di ordine generale sulla riforma del sistema esattoriale non c'è dubbio che attengano a questo Governo e a quelli che si sono succeduti in precedenza. Mi pare che non ci sia dubbio che il ritardo nella formazione della Società pubblica in Sicilia attiene al governo regionale perchè, dall'agosto ad oggi, nessuno impediva all'assessore regionale alle finanze di emanare quei decreti che avrebbero consentito e sollecitato la formazione di questa Società.

D'altra parte il fatto che non abbiamo sollevato nella Commissione finanze dell'altra Camera il problema della integrazione d'aggio mentre abbiamo sollevato soltanto il problema della scadenza, che sarebbe andata *sine die* nonostante un impegno del Governo, è giustifi-

6^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1984)

cato dal fatto che alla Camera è già finita la discussione generale sul disegno di legge di riforma. Non si capisce perchè questa scadenza debba essere *sine die* e non al 31 dicembre come era previsto in precedenza.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si trattava di un problema tecnico.

VITALE. Dicevo che anche se non abbiamo sollevato questa questione, vorrei ricordare che sull'intero disegno di legge abbiamo inteso sollevare alla Camera, e non sto a spiegare i motivi nè ho interesse a farlo, la questione della scadenza e non quella dell'integrazione d'aggio, come invece abbiamo fatto qui. Se rileggiamo gli atti parlamentari e le posizioni politiche delle single forze vediamo che il problema ci ha visti sempre all'opposizione, e l'aver sollevato in quella sede solo una delle due questioni, esprimendo alla fine un voto negativo, mi pare che tagli la testa al toro su questa polemica che si stava innescando.

Il nostro atteggiamento sul disegno di legge nel suo complesso era e rimane di condanna per i ritardi e, più in generale, per il modo di affrontare i problemi della riforma dell'intero sistema esattoriale in Italia anche per tutte le vicende che si sono innescate intorno a questo provvedimento.

Avremmo potuto tenere anche un atteggiamento diverso negando la possibilità di mantenere la sede deliberante e nessuno ce lo avrebbe potuto impedire; tuttavia il nostro senso di responsabilità ci ha portato a questo tipo di atteggiamento.

PRESIDENTE. Gliene do atto.

VITALE. Tuttavia questo non deve autorizzare nessuno a calcare la mano e leggere in modo strumentale nelle nostre posizioni, che sono molto chiare e logiche.

BEORCHIA. Le ragioni del nostro voto favorevole sul disegno di legge in esame sono racchiuse nelle conclusioni che ha esposto il relatore in sede di replica e anche nel parere formulato dalla 1^a Commissione.

Certamente alcune perplessità, preoccupazioni e una qualche insoddisfazione rimango-

no, accompagnate però dalla prospettiva, che ci pare oggi più realistica di ieri, di una approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di riforma del sistema esattoriale. Questa prospettiva è quindi un dato di speranza, se non di certezza, e mi auguro che questa sia effettivamente e veramente l'ultima proroga.

Il motivo del provvedimento è nell'esigenza e nella necessità, ripetendo quanto hanno detto la 1^a Commissione e il collega Tambroni Armaroli, di assicurare all'Amministrazione dello Stato strumenti indispensabili per l'esazione delle imposte.

FIOCCHI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole a nome del Gruppo liberale. Le ragioni sono state ripetutamente espresse e riguardano la scadenza immediata che impone l'approvazione di questo disegno di legge.

Voglio sottolineare anch'io le perplessità espresse dal relatore e da alcuni colleghi in ordine alla questione riguardante, per esempio, la posizione della Regione siciliana. Auspicando che il disegno di legge in discussione alla Camera venga presto approvato e trasmesso al Senato confermo il nostro voto favorevole.

ORCIARI. La certezza che la Camera dei deputati sta per approvare il disegno di legge sulla riforma del sistema esattoriale ci esime dal sollevare critiche a questo provvedimento, che contiene indubbiamente dei motivi di perplessità che non sot a ripetere perchè sono stati già ampiamente sollevati dai vari colleghi. Quindi il nostro voto favorevole si aggan- cia a quanto detto dal relatore nella parte finale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare

preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO